



### Verbale di accordo

Addì, 28 dicembre 2012,

tra

Accenture Outsourcing Srl, assistita da Unindustria - Confindustria Roma

e  
la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL e la UGL Telecomunicazioni, nazionali e territoriali unitamente alle RSA.

Al fine di gestire le eccedenze, l'Azienda rinuncia al ricorso alla procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91, e le Parti concordano di utilizzare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo", di cui alle vigenti disposizioni di legge, nei confronti del personale impiegato sulla commessa British Telecom e quello di supporto ad essa dedicato riconoscendo nel relativo ambiente organizzativo la presenza di eccedenze su cui individuare misure di gestione degli esuberi.

#### 1. Ambito di applicazione

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà il personale impiegato sulla commessa British Telecom e quello di supporto ad essa dedicato, della Sede di Palermo, come in dettaglio specificato nell'*allegato 1*, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Nell'ambito delle strutture individuate sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data del presente Accordo, con esclusione del personale adibito alle altre commesse.

L'elenco nominativo del personale in solidarietà - pari, complessivamente, a n. 251 lavoratori - è riportato, nell'*allegato 1* che costituisce parte integrante del presente Accordo.

#### 2. Decorrenza e durata

Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal 1° febbraio 2013, con validità sino al 31 gennaio 2015; le parti, prima della scadenza del Contratto di Solidarietà, si incontreranno per verificare la situazione aziendale.

3. Riduzioni dell'orario di lavoro

La percentuale complessiva di riduzione verticale dell'orario di lavoro individuale settimanale è definita nella misura massima del 10 % sia per il personale con orario di lavoro *full-time* che per il personale con orario di lavoro *part-time*. La presenza di personale con orario di lavoro *part-time* nel suddetto ambiente organizzativo ha carattere strutturale.

La riduzione verticale dell'orario di lavoro mensile viene, quindi, quantificata nella misura di 11,2 giornate in ciascun mese per ogni lavoratore e per tutti i mesi compresi nel periodo indicato al punto 2. I lavoratori saranno collocati in solidarietà nelle giornate dal lunedì al sabato nel periodo indicato al punto 2; l'Azienda comunicherà al lavoratore entro la fine del mese precedente le giornate nelle quali sarà collocato in solidarietà nel mese seguente.

4. Deroghe all'orario concordato

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Per i lavoratori posti in solidarietà saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro *full time* previsto dalle norme contrattuali vigenti, purché a carattere individuale ed eccezionale.

5. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, il trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

Per la Accenture Outsourcing Srl

Handwritten signatures and initials of representatives from UNINDUSTRIA, Confindustria Roma, and Accenture Outsourcing Srl.

Per la SLC-CGIL

*[Handwritten signature]*

Per la FIS Tel-CISL

*[Handwritten signature]*

Per la UIL Com-UIL

*[Handwritten signature]*

Per la UGL Telecomunicazioni

*[Handwritten signature]*

Per la R.S.A.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*